

**S T A T U T O**  
del  
**- CONSORZIO VALLE VERDE -**

\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_

**TITOLO I**  
**COSTITUZIONE – SCOPO – SEDE– DURATA**

**Articolo 1**

E' costituito un Consorzio per i servizi ed impianti di uso e godimento collettivo nel comprensorio sito nei Comuni di Roccasinibalda ed Ascrea denominato:

**“ CONSORZIO VALLE VERDE ”**

Detto Comprensorio si estende su una superficie complessiva di convenzionali mq. 222.980 (metri quadrati duecentoventiduemilanovecentottanta) e risulta dalla planimetria allegata al presente atto statutario sub A.

Il Consorzio assume la denominazione di **“CONSORZIO VALLE VERDE”**

**Articolo 2**

Sino a quando i Comuni di Rocca Sinibalda e di Ascrea non avranno assunto in tutto o in parte le opere e le aree di cui alle convenzioni, rispettivamente approvate con delibera consiliare del 15 settembre 1974 con verbale n. 52 dal Comitato Regionale di controllo il 9 dicembre 1974 - verbale n. 262, decisione numero 18188 registrato all'Ufficio del Registro di Rieti il 18 Dicembre 1974 n.4246 mod. I e con delibera consiliare del 28 settembre 1974 con verbale n. 63 approvato dal Comitato Regionale di controllo l'8 novembre 1974 - verbale n. 236, decisione n. 16446 registrato all'Ufficio del Registro di Rieti il 2 dicembre 1974 n. 4028 mod. I, poi prorogate per ulteriori dieci anni, la prima con delibera consiliare n. 33 del 30.09.2005 e la seconda con delibera consiliare n. 3 del 15.01.2006, il Consorzio, limitatamente ai comparti urbanizzati e sempre nei limiti delle sue disponibilità economiche derivanti dalle entrate previste dallo statuto, ha lo scopo di provvedere ai seguenti servizi:

1) Manutenzione ordinaria e straordinaria:

- delle strade, piazze e dei marciapiedi;
- della rete di fognatura e dell'impianto di depurazione dei liquami domestici;
- delle zone a verde pubblico;
- della rete idrica compreso il serbatoio di accumulo dell'acqua potabile e della stazione di sollevamento;
- dell'impianto di pubblica illuminazione;
- della pulizia delle strade, piazze ed aree in uso comune.

2) Realizzazione e manutenzione opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

Il Consorzio provvederà altresì alla istituzione, all'approntamento e l'espletamento di altri eventuali servizi di interesse collettivo del comprensorio e di altre eventuali iniziative e realizzazione dirette a soddisfare le esigenze e gli interessi della collettività di Rocca Sinibalda ed Ascrea, o a migliorarne le condizioni di vita.

Il Consorzio potrà esercitare direttamente tali compiti e servizi, o potrà conferirli in appalto a terzi.

**Articolo 3**

Il consorzio ha la sua Sede in Roma, in Via Servigliano 4.

**Articolo 4**

La durata del Consorzio fissata in anni 25 (venticinque) dalla sua costituzione, è prorogata di 10 anni dal 1° gennaio 2007 con deliberazione dell'assemblea dei consorziati del 29 ottobre 2006.

## TITOLO II CONSORZIATI - CONTRIBUTI – VERSAMENTI

### *Articolo 5*

La partecipazione al Consorzio è prevista per tutti i proprietari di immobili siti nel comprensorio indicato nell'articolo 1 del presente Statuto.

### *Articolo 6*

Alle spese ordinarie occorrenti per il conseguimento degli scopi del Consorzio per la sua Amministrazione e per le prestazioni di servizi, i consorziati partecipano mediante contributi obbligatori annui fissati in relazione agli immobili di proprietà che potranno essere modificati da assemblea ordinaria dei consorziati che abbia una espressione di voto favorevole rappresentante non meno del 20% della totalità dei consorziati.

Tali contributi saranno stabiliti come segue:

- a) terreni non edificati, ma edificabili per abitazione civile **Euro 0,274** per ogni metro quadrato di superficie fondiaria netta;
- b) terreni non edificabili Euro 0,164 per ogni metro quadrato di superficie fondiaria netta;
- c) costruzioni per civili abitazioni e per servizi Euro 4,38 per ogni metro quadrato della superficie abitabile indicata nel progetto realizzato, con esclusione degli accessori ivi eventualmente indicati;
- d) accessori di cui al punto c) Euro 2,19 al metro quadrato;
- e) terreni pertinenti alle case costruite, aree in proprietà privata esclusiva o in condominio ovvero in comunione o destinate a giardino o comunque dotate di piante o alberi Euro 0,082 per ogni metro quadrato;
- f) aree destinate ad impianti sportivi per convenzione comunale o per destinazione del proprietario, ed aperte al pubblico, o gestite da associazioni sportive, club, ecc., Euro 0,164 per ogni metro quadrato di superficie fondiaria netta, per l'impianto Euro 4,38 al metro quadrato della superficie indicato nel progetto realizzato, ad eccezione degli accessori, che saranno quantificati **ad Euro 2,19 al mq.**

Per i terreni di cui alle lettere "a" e "b" i contributi obbligatori decorrono dal 1° gennaio 1985.

Per le costruzioni di cui alle lettere "c" e "d" i contributi obbligatori decorrono novanta giorni dopo la copertura della casa edificanda.

Per le aree di cui alla lettera "f" i contributi obbligatori decorrono dalla data di entrata in funzione, anche parziale, degli impianti sportivi mentre per il periodo precedente sono assimilati a quelli di cui al punto "e".

Dalla data sotto la quale decorre il contributo obbligatorio del presente articolo cessa, limitatamente ai fabbricati o aree soggette a tali contributi e loro pertinenze, l'obbligo di pagamento del contributo obbligatorio di cui alla lettera diversa dello stesso articolo.

La data di copertura delle costruzioni di cui alla lettera "c" del presente articolo e la data di entrata in funzione anche parziale degli impianti relativi alle aree di cui alla lettera "f" del presente articolo devono essere comunicate al Consorzio, a cura dei consorziati proprietari, mediante dichiarazione scritta da inviarsi al Consorzio entro e non oltre il quinto giorno del mese successivo alle date predette; nel caso di ritardo o omissione di tali comunicazioni, i consorziati inadempienti sono obbligati al pagamento di una penale pari all'importo del contributo ordinario dovuto per un intero anno per le costruzioni o aree di cui sia omessa o ritardata la comunicazione.

Oltre ai contributi indicati nelle lettere precedenti, verranno ripartiti gli oneri a consumo, inizialmente sulla base dei metri quadri della superficie delle abitazioni, ed al momento dell'entrata in funzione dei contatori individuali su quella rilevata dalla lettura degli stessi.

Fermo restando quanto sopra il Consorzio potrà procedere, direttamente o a mezzo di tecnici all'uopo incaricati, a verifiche periodiche delle quali sarà redatto apposito verbale.

Oltre i contributi annui di cui sopra, potranno essere deliberate dall'assemblea spese straordinarie in relazione al penultimo comma dell'Articolo 2 del presente Statuto, nonché per il punto 2) dello stesso

Articolo 2 ). Tali spese verranno ripartite tra i consorziati in proporzione ai metri quadrati secondo le specificazioni sopra indicate ed in proporzione tra gli importi stessi.

A parziale deroga di quanto previsto nel periodo precedente le spese di urbanizzazione primaria verranno ripartite equiparando i beni, ovvero in rapporto alla superficie fondiaria netta di ciascun lotto edificabile. Per tale onere, all'interno dei soli lotti edificati con più proprietari, verrà ripartito applicando la seguente tabella:

- a) superficie abitativa coeff. 1,00;
- b) superficie accessori coeff. 0,60;
- c) superficie dei giardini coeff. 0,10.

#### *Articolo 7*

Ciascun consorziato è obbligato a denunciare preventivamente al Consorzio l'apertura di cantieri di costruzione in attuazione di licenze edilizie e di versare contestualmente un contributo straordinario una tantum di **€0,52** per ogni metro cubo del volume indicato nel progetto approvato ed allegato alla licenza di costruzione relativa al fabbricato o ai fabbricati da realizzare, con esclusione degli accessori ivi eventualmente indicati, se la licenza di costruzione prevede più fabbricati, il contributo predetto è dovuto soltanto per i fabbricati che i consorziati intendono realizzare:

Ciascun consorziato è comunque obbligato al risarcimento dei danni eventualmente causati ai beni ed impianti di uso e di godimento collettivo del comprensorio del Consorzio.

#### *Articolo 8*

Ciascun consorziato è tenuto a versare anticipatamente al Consorzio i contributi ordinari annuali stabiliti dall'articolo 6) lettera "a" – "b" – "c" – "d" – "e" ed "f" del presente Statuto in due rate rispettivamente entro il 20 gennaio e 30 aprile di ogni anno senza necessità di richiesta o di costituzione di mora.

Per la prima volta i contributi ordinari di cui all'art. "6" del presente Statuto devono essere versati dai consorziati obbligati entro il terzo mese successivo a quello della decorrenza dei contributi stessi, senza necessità di richiesta o di costituzione in mora.

Nel caso di ritardo nel versamento dei contributi ordinari i consorziati morosi sono tenuti al pagamento degli interessi di mora sui contributi dovuti nella misura del **Tasso Ufficiale di Riferimento** aumentato di 3 punti di percentuale.

#### *Articolo 9*

E' istituito un fondo consortile comune destinato alle spese consortili straordinarie. Esso é costituito dai contributi straordinari di cui all'art. 7 del presente Statuto, dagli avanzi delle entrate annuali derivanti dai contributi ordinari, da tutti gli interessi di mora e da tutte le penali previste nel presente Statuto e da ogni altra entrata che il Consorzio possa eventualmente conseguire nell'espletamento degli scopi per i quali è stato costituito.

### **TITOLO III**

#### **USO DELLE STRADE E DEGLI ALTRI SERVIZI CONSORTILI PROCEDURA PER RECLAMI E SEGNALAZIONI**

#### *Articolo 10*

Gli utenti dovranno far uso del loro diritto di transito, sia pedonale che con veicoli, sulle strade del Consorzio in guisa da non arrecare danno alle opere o disturbo ai singoli consorziati.

E' consentita la normale sosta degli autoveicoli, ma l'Amministrazione del Consorzio potrà sottoporla a speciali limitazioni o anche vietarla in determinate zone delle strade.

Il Consiglio di Amministrazione potrà vietare il transito di trasporti il cui peso eccessivo possa arrecare danno alle strade, impianti e manufatti di proprietà dei consorziati, ad eccezione della servitù dei cantieri.

In particolare è fatto divieto a ciascun consorziato:

- a) di ingombrare, anche temporaneamente, con materiali od altro impedimento le zone transito sia pedonale che carraio;
- b) di gettare sulle vie immondizie o rifiuti di qualsiasi genere;
- c) di aprire nuovi accessi alle rispettive proprietà od eseguire qualsiasi rottura dei manufatti per attacchi od imbocchi senza la preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione del Consorzio.

E' fatto obbligo a ciascun consorziato:

- 1) di denunciare immediatamente per iscritto al Consorzio i danni arrecati alle opere consortili da lui o da persona od impresa che agisca alle sue dipendenze o per suo incarico; alla riparazione provvederà il Consorzio a spese del consorziato responsabile. Se è stata omessa la denuncia, il consorziato responsabile sarà tenuto a pagare, oltre l'importo delle riparazioni, una penale pari all'ammontare delle riparazioni stesse;
- 2) di segnalare per iscritto, entro cinque giorni, all'Amministrazione del Consorzio eventuali difetti, danni o guasti rilevati nelle opere o nei servizi del Consorzio; sulla segnalazione o sui provvedimenti da adottare deciderà il Consiglio di Amministrazione del Consorzio sempre nei limiti delle disponibilità economiche del Consorzio derivante dalle entrate previste dal presente Statuto;
- 3) di impiantare il cantiere esclusivamente nell'area di sua proprietà destinata alla sola edificazione privata e di evitare ingombri nelle zone di sua proprietà destinate per convenzione con i Comuni di Rocca Sinibalda ed Ascrea a spazi e servizi pubblici (marciapiedi, strade, zone a verde pubblico, ecc.);
- 4) di provvedere alla recinzione delle aree di sua proprietà di pertinenza del cantiere, di cui al superiore punto 3);
- 5) di accedere al cantiere, oppure disciplinare il traffico e il movimento del cantiere, per le esigenze del medesimo, osservando il percorso che eventualmente verrà stabilito preventivamente dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio;
- 6) di mantenere quotidianamente in perfetta efficienza e pulizia i percorsi di accesso al cantiere con particolare riguardo alle zone adiacenti il medesimo;
- 7) di tenere sempre libere, disponibili ed accessibili le porzioni del terreno di sua proprietà che in virtù delle menzionate convenzioni sono destinate ad uso pubblico quali le sedi varie, il verde pubblico e i servizi generali e locali previsti nelle convenzioni stesse;
- 8) di sottoporre all'approvazione degli enti preposti allo scopo, i progetti per la edificazione nell'ambito del comprensorio di Valle Verde di cui alle convenzioni sopra indicate;
- 9) di destinare i terreni di sua proprietà nel comprensorio di Valle Verde esclusivamente alla costruzione di case di civile abitazione, eccettuare soltanto le zone nelle quali, in base alle convenzioni sopra citate, sono previsti servizi commerciali e sportivi e le relative attrezzature; qualsiasi altra destinazione, anche commerciale o artigianale è tassativamente vietata, ivi compresa qualsiasi attività che possa turbare la quiete e il decoro pubblico, come ad esempio, la stenditura della biancheria od indumenti in genere;
- 10) di mantenere in stato di buona conservazione gli intonaci, le tinteggiature e le verniciature delle facciate esterne dei fabbricati e delle recinzioni;
- 11) di mantenere sempre ed esclusivamente del colore originale, mediante materiale resistente all'usura del tempo, le tinteggiature delle murature di tutti i fabbricati e di tutti i muri di recinzione;
- 12) di consentire che sui terreni di sua proprietà, limitatamente alle sedi stradali e alle altre zone destinate ad uso pubblico in base alle convenzioni, sopra citate, siano eseguite le opere di urbanizzazione e i servizi collettivi che saranno ritenuti opportuni dagli Enti competenti, di consentire tutti gli allacciamenti dipendenti da opere di urbanizzazione realizzate o realizzande dagli Enti medesimi. Detti allacciamenti saranno effettuati senza compenso a chicchessia.
- 13) di trasferire ai propri aventi causa tutte le obbligazioni derivanti dal presente Statuto.

Nel caso di inadempimento agli obblighi di cui alle disposizioni che precedono, il Consiglio di Amministrazione del Consorzio è autorizzato a compiere tutto ciò che ritenga opportuno per la riduzione in pristino delle opere, servizi e impianti della cui manutenzione il Consorzio è affidatario a spese e in danno dei consorziati inadempienti.

## TITOLO IV ESERCIZIO SOCIALE

### *Articolo 11*

L'esercizio sociale è annuale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno; il primo esercizio sociale si chiuderà al 31 dicembre 1985. Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del rendiconto dell'esercizio e del preventivo per l'esercizio successivo da presentarsi, se possibile, contemporaneamente per l'approvazione all'assemblea dei consorziati entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio stesso e da depositarsi nella sede del Consorzio almeno quindici giorni prima della data fissata per l'assemblea.

## TITOLO V ASSEMBLEA

### *Articolo 12*

L'assemblea regolarmente costituita rappresenta la universalità dei consorziati e le sue deliberazioni prese in conformità del presente Statuto vincolano tutti i consorziati ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Essa è ordinaria e straordinaria:

#### *Assemblea ordinaria*

L'assemblea in via ordinaria viene convocata dal Presidente o dal Consiglio di Amministrazione ogni qualvolta ne ravvisi l'opportunità o quando ne sia fatta richiesta motivata scritta da tanti consorziati che rappresentino almeno un terzo dei voti di cui dispone l'universalità dei consorziati.

Essa delibera:

- sull'approvazione del rendiconto dell'esercizio e il preventivo dell'esercizio successivo;
- sulla elezione o surroga dei componenti degli organi sociali;
- su tutti gli argomenti che siano di **sua** competenza.

#### *Assemblea straordinaria*

L'assemblea straordinaria è convocata dal Presidente o dal Consiglio di Amministrazione o quando ne sia fatta richiesta motivata da tanti consorziati che rappresentino almeno la metà dei voti di cui dispone la universalità dei consorziati. Essa delibera sulle modificazioni dello Statuto, sullo scioglimento anticipato del Consorzio e sulla nomina dei liquidatori.

### *Articolo 13*

L'avviso di convocazione dell'Assemblea, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza, in prima ed in seconda convocazione e l'elenco della materia da trattare, deve essere spedito mediante lettera raccomandata, almeno 20 (venti) giorni prima di quello fissato per l'adunanza. La prima e la seconda convocazione debbono essere indette in giorni diversi, tra i quali non dovranno intercorrere più di 15 giorni.

### *Articolo 14*

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in sua assenza, dal Vice Presidente. In mancanza dell'uno o dell'altro, il Presidente è eletto dall'Assemblea. Egli nomina un

segretario che può essere anche estraneo al Consorzio.

#### ***Articolo 15***

Ogni deliberazione dell'Assemblea deve risultare da apposito libro dei verbali a norma di legge ed ogni verbale dovrà essere firmato dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.

#### ***Articolo 16***

In Assemblea a ciascun consorziato spetta un voto per ogni metro quadrato di superficie fondiaria netta di sua proprietà. Le frazioni superiori a mq. 0,50 (metri quadrati zero virgola cinquanta) sono considerate un voto.

Ogni consorziato potrà farsi rappresentare nell'assemblea da altra persona con semplice delega scritta.

Ogni partecipante all'assemblea non potrà cumulare, oltre ai propri, più di 5000 (cinquemila) voti.

La superficie fondiaria netta è la superficie reale depurata di tutte le aree non associate al Consorzio, di quelle destinate ad uso pubblico e risultanti dalle convenzioni stipulate tra i comuni di Rocca Sinibalda ed Ascrea lottizzatori del comprensorio Valle Verde.

La superficie fondiaria netta Catastale complessiva del territorio della lottizzazione Valle Verde e di cui all'articolo 1 è di mq. 167.180 (metri quadrati centosessantesettecentottanta) come risulta dalla planimetria in scala 1/2000 allegata al presente Statuto sotto la lettera A.

Fermo restando il calcolo dei voti secondo le superfici fondiarie nette, nel caso di condomini della stesso appezzamento di terreno, il numero dei voti è ripartito in proporzione ai metri quadrati dell'unità immobiliare di appartenenza.

#### ***Articolo 17***

##### *Validità Assemblea ordinaria.*

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando i voti presenti e rappresentati costituiscono almeno la maggioranza del numero dei voti spettanti alla totalità dei consorziati. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti presenti e rappresentati.

In seconda convocazione essa è validamente costituita quando i voti presenti e rappresentati costituiscono almeno il 40% del numero dei voti spettanti alla totalità dei consorziati e le decisioni sono adottate con la maggioranza dei voti presenti e rappresentati.

##### *Validità Assemblea straordinaria.*

L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando i voti presenti e rappresentati costituiscono almeno la maggioranza del numero complessivo dei voti spettanti alla totalità dei consorziati. Le deliberazioni sono adottate con l'80% (ottanta per cento) dei voti presenti o rappresentati.

In seconda convocazione essa è validamente costituita quando i voti presenti e rappresentati costituiscono almeno il 40% del numero complessivo dei voti spettanti alla totalità dei consorziati e le deliberazioni sono adottate con la maggioranza dei voti presenti o rappresentati.

### **TITOLO VI**

#### **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

#### ***Articolo 18***

L'Amministrazione del Consorzio è affidata ad un Consiglio di Amministrazione nominato dall'Assemblea. Esso è composto di cinque membri, di cui almeno tre devono essere eletti fra i consorziati, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri un Presidente ed un vice Presidente.

Il Primo Consiglio di Amministrazione durerà in carica fino al 31 dicembre 1984.

### **Articolo 19**

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal suo Presidente o a richiesta da almeno due Consiglieri. Il Consiglio si riunisce presso la sede del Consorzio o dove sia stabilito dal Presidente. Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza di almeno tre Consiglieri tra cui il Presidente o il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti.

L'avviso di convocazione del Consiglio di Amministrazione deve essere spedito con lettera raccomandata al domicilio dei Consiglieri almeno dieci giorni prima dell'adunanza, oppure mediante telegramma da inviare almeno tre giorni prima della riunione, ovvero mediante precedente delibera consiliare se totalitaria.

### **Articolo 20**

Il compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione sarà determinato dall'Assemblea ordinaria dei Consorziati contestualmente al conferimento del mandato.

### **Articolo 21**

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio, sempre nei limiti delle disponibilità economiche derivanti dalle entrate previste dal presente Statuto.

In particolare ed a titolo esemplificativo, il Consiglio di Amministrazione deve:

- 1) eseguire le delibere dell'Assemblea dei consorziati e seguirne le direttive;
- 2) disciplinare l'uso delle strade, degli autoparcheggi, del verde pubblico, in modo che ne sia assicurato il miglior godimento a tutti i consorziati, provvedere alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria, organizzare tutti i servizi e quanto altro di interesse comune;
- 3) controllare e verificare periodicamente la funzionalità di tutti gli impianti e servizi consortili, anche se affidati a terzi;
- 4) vigilare e verificare l'esecuzione delle opere e dei lavori di urbanizzazione del comprensorio di competenza del consorzio;
- 5) eseguire tutti gli accertamenti tecnici opportuni per assicurare il miglior rendimento dei servizi ed impianti collettivi;
- 6) concedere i permessi di attacco alla rete idrica ed agli impianti consortili di utenza;
- 7) provvedere alla riscossione, anche coattiva, di quanto dovuto dai consorziati;
- 8) provvedere a particolari servizi richiesti dai singoli consorziati, stabilendo l'ammontare dei contributi relativi a carico degli interessati che ne usufruiscono;
- 9) assumere impiegati, tecnici e operai, licenziandoli quando sia il caso sostituendoli con altri; conferire incarichi e professionisti ed arbitri;
- 10) preparare il bilancio annuale alla data di chiusura dell'esercizio e il preventivo per l'esercizio successivo da tenersi a disposizione dei consorziati nella Sede del Consorzio per quindici giorni precedenti la riunione della Assemblea;
- 11) curare la regolare tenuta dei libri, della contabilità e di tutti i documenti riguardanti il Consorzio; si precisa che la contabilità dovrà tenersi obbligatoriamente secondo le norme applicabili alle Società per azioni;
- 12) concludere eventuali contratti di appalto;
- 13) stipulare convenzioni con le Amministrazioni pubbliche e private;
- 14) erogare le spese per l'attuazione di tutto quanto sopra;
- 15) provvedere a tutto quanto sia di competenza del Consorzio e non sia specificatamente previsto nel presente articolo.

### **Articolo 22**

Entro il 31 Dicembre 1987 il consiglio dovrà provvedere alla redazione dell'inventario delle opere affidate in gestione al Consorzio.

### ***Articolo 23***

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni a uno o più membri determinando la durata, i limiti delle deleghe e l'eventuale compenso.

## **TITOLO VII**

### **RAPPRESENTANZA DEL CONSORZIO**

### ***Articolo 24***

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il Presidente del Consorzio ed ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale e la firma del Consorzio stesso nei rapporti con i terzi ed in giudizio; in caso di sua assenza o impedimento, la rappresentanza legale e la firma spettano al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione.

## **TITOLO VIII**

### **COLLEGIO DEI REVISORI**

### ***Articolo 25***

Il controllo dell'Amministrazione del Consorzio è affidata ad un Collegio dei Revisori dei conti nominato dall'Assemblea; esso è composto da tre membri effettivi e di due supplenti.

I revisori dei conti durano in carica tre anni, sono rieleggibili e possono essere eletti anche tra non consorziati.

I membri effettivi del Collegio dei Revisori dei conti eleggono nel proprio seno il Presidente del Collegio stesso.

I membri effettivi del Collegio dei Revisori dei conti possono assistere alle sedute del Consiglio di Amministrazione.

La retribuzione dei revisori dei conti è determinata dall'Assemblea per l'intero periodo di durata del loro ufficio, con il minimo delle tariffe previste dalle tabelle del Collegio dei Ragionieri.

In caso di morte, rinuncia o di decadenza di un revisore dei conti effettivo subentra il supplente più anziano di età.

### ***Articolo 26***

Il Collegio dei revisori dei conti deve controllare l'amministrazione del Consorzio, vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, accertare la regolare tenuta della contabilità consortile, la rispondenza del rendiconto annuale alle risultanze dei libri e delle scritture contabili, accertare almeno ogni quattro mesi la consistenza di cassa.

Inoltre il Collegio dei Revisori dei conti deve riunirsi almeno ogni quadrimestre. Il revisore che senza giustificato motivo non partecipa, durante l'esercizio consortile, a tre riunioni consecutive del Collegio decade dall'ufficio.

Delle riunioni del Collegio deve redigersi processo verbale che deve essere sottoscritto dagli intervenuti e deve essere trascritto nel libro del Collegio stesso.

## **TITOLO IX**

### **SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

### ***Articolo 27***

Nel caso di scioglimento del Consorzio, l'Assemblea straordinaria che delibera lo scioglimento stabilisce anche le modalità per la liquidazione e nomina uno o più liquidatori, stabilendone i poteri.

**TITOLO X**  
REGOLAMENTO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

***Articolo 28***

Un regolamento per disciplinare l'uso e il godimento degli impianti e servizi consortili e delle opere ed aree destinate ad uso pubblico, potrà essere emanato dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio.

Tale regolamento verrà portato a conoscenza di tutti i Consorziati con le modalità deliberate dal C.d.A..

***Articolo 29***

Per quanto altro non previsto, valgono le vigenti norme di legge.

=====